

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'A.N.A.S. S.p.A.

E

LA SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DELL'ABITATO DI PALIZZI S.S. N. 106 "JONICA" - 2° lotto - Dal km 49+485 al km 51+750 (APPALTO INTEGRATO)

La Prefettura - U.T.G. - di REGGIO CALABRIA, nella persona del Prefetto protempore, dott. Luigi DE SENA;

L'A.N.A.S. S.p.A., rappresentata dal Direttore Centrale Grandi Infrastrutture del Mezzogiorno, Ing. Gavino Angelo CORATZA;

L'Appaltatore SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. di Roma, rappresentata dall'Ing. Cosimo Claudio GIUFFRIDA;

PREMESSO

 che l'opera rientra tra le previsioni programmatiche di realizzazione delle Infrastrutture Strategiche, come individuate dalla Delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001 – Legge Obiettivo 1° Programma. ly

Sumera



- che l'appalto (progettazione esecutiva ed esecuzione) dell'opera è stata aggiudicato sulla base del bando di gara (CZ 23/04) pubblicato sulla G.U.R.I. n. 121 del 19/05/2004 in data 22/02/2005.
- che il CIPE (20/12/2004), nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, ha stabilito che le procedure di verifica delle imprese partecipanti a qualunque titolo alla esecuzione dell'opera di cui al presente protocollo si conformino ai seguenti criteri:
 - 1. tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle "Informazioni antimafia" e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di "Informazioni" "positive". A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i subappalti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle "Informazioni" prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
- 2. nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'Appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di

ymear

Wy 2

ISTITUTO POLIGRAPIDO E ZRCCA DELLO STATO : A



liquidazione forfetaria dei danni, pari al 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno;

- 3. il soggetto aggiudicatore valuti le cd. "Informazioni supplementari atipiche" di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n° 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n° 726, e successive modificazioni e integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n° 252/1998;
- 4. vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 - a. controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
- b. assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità di polizia.
- che la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del C.C.A.S.G.O. del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del subcontratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che motu proprio abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri.
- che il contratto stipulato in data 28/04/2005 con l'Appaltatore prevede (art. 17) che previa istanza dell'appaltatore ed autorizzazione dell'A.N.A.S. SpA e nel rispetto della Legge n. 55 del 1990, successive modifiche ed integrazioni, i lavori che l'Appaltatore medesimo ha indicato a tale scopo in sede di offerta

Manneal

We.

UID POLIGRAFICO E ZECCA GELLO STATA



possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

- che il richiamato Capitolato Speciale di Appalto (art. 21), nel prevedere apposite sanzioni modulate fino alla risoluzione del Contratto d' Appalto, stabilisce, tra l'altro, che:
 - o il subappalto è regolato dall'art. 18 della legge n. 55/1990, così come modificato dall'art. 34 della Legge 109/1994 s.m.i., e dall'art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 (art. 20);
 - o che la Committente A.N.A.S. rilascerà autorizzazione, ove previsto, (artt. 20 e 21 del C.S.d'Appalto) previa acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 490/1994, come integrato dal D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità corrispondenti a quanto stabilito dal CIPE con la delibera richiamata in premessa;
 - che le verifiche di cui al D.Lgs. n. 490/1994 saranno estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione dei contratti di subappalto, nonché dei contratti assimilati al subappalto in forza del comma 12 dell'art. 18 L. 55/1990, a tutti i subcontratti (di qualsiasi importo) compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall'Appaltatore nonché dal suo subappaltatore (art. 21 del C.S.d'Appalto).
- che, tenuto conto di quanto sopra richiamato nonché delle indicazioni del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere di cui al decreto interministeriale 14 marzo 2003, i controlli effettuati con le modalità dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 devono essere estesi sia ai subappalti sottosoglia (soggetti ad autorizzazione dell'A.N.A.S.) che a tutti gli altri sub-contratti aventi ad oggetto forniture e servizi con particolare attenzione alle tipologie di prestazioni già elencate all'art. 21 del C.S.d'Appalto e di seguito riportate:
 - trasporto di materiale a discarica;
 - smaltimento rifiuti;

by

Mervidon

The



- fornitura e/o trasporto terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della L. n. 55/1990);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" per la ricorrenza del comma 12 dell'art. 18 della L. n. 55/1990);
- servizi di guardianìa di cantieri;
- servizi di autotrasporti.
- che l'esecuzione dei lavori è interamente ricadente nel territorio della Provincia di REGGIO CALABRIA, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui è cenno nell'art. 9 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, è da individuare nel Prefetto di REGGIO CALABRIA, di seguito indicato Prefettura.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. La procedura A.N.A.S. già prevista per l'autorizzazione dei subappalti, e assimilati, viene estesa ai subappalti sottosoglia che, pertanto, pur restando la possibilità di essere autorizzati sulla base della già prevista certificazione camerale, verranno "verificati" con l'acquisizione della "Informazione antimafia" che l'A.N.A.S. – una volta acquisite le rituali

ly

Gurrenl

(je



"richieste di autorizzazione" da parte dell'Appaltatore corredate dai documenti necessari - provvederà tempestivamente a richiedere direttamente alla Prefettura di Reggio Calabria. In tali casi:

- in sede di autorizzazione al subappalto, l'A.N.A.S verificherà che l'Appaltatore abbia inserito nel contratto di subappalto l'apposita clausola che ne subordina la permanenza degli effetti all'esito "negativo" della "Informazione antimafia";
- in caso di sopravvenuta "Informazione" con esito "positivo" o di segnalazione, anche in forma atipica, l'A.N.A.S. provvederà alla revoca dell'autorizzazione e l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente alla risoluzione del contratto di subappalto e all'estromissione dal cantiere del subappaltatore.
- 2. Conformemente alle più recenti prescrizioni elaborate dal C.C.A.S.G.O, resteranno escluse dalla richiesta di "Informazione antimafia" unitamente ai concessionari e licenziatari di Stato le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo, nel trimestre (e per singolo fornitore), di Euro 50.000,00, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di comunicare all'A.N.A.S. anche i dati identificativi dei detti fornitori diretti e indiretti (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita IVA, codice fiscale e importo pagato): tali dati, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori, saranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura dell'A.N.A.S., in attuazione del presente protocollo.
- 3. Sulla base delle comunicazioni, di cui al successivo comma 4, la Prefettura disporrà le verifiche antimafia nelle forme di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998 su tutti gli altri subcontratti diretti e indiretti di qualsiasi importo.
- 4. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 3, l'A.N.A.S. comunica alla Prefettura di Reggio Calabria i dati dei soggetti diversi dai subappaltatori che l'Appaltatore intende utilizzare a qualsiasi titolo (sia

Junear

Me.

ly



direttamente che tramite subappaltatore) nel processo di realizzazione delle opere trasmettendo a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore che si impegna a tanto con la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa:

- il certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato con "dicitura antimafia";
- la dichiarazione resa dal legale rappresentante delle società di capitali ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria, la composizione degli organi societari ed i relativi poteri, l'avvenuta nomina di procuratori generali e/o speciali con poteri conferiti, completi dei dati anagrafici e relativo codice fiscale;
- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società di capitali le cui quote o azioni fossero possedute da terze persone giuridiche, idonea a risalire fino alla persona fisica;
- nella comunicazione di cui sopra, vengono riportati anche i dati relativi alla tipologia del subcontratto, compreso l'importo previsto.
- 5. In caso di esito "positivo", la Prefettura trasmette all'A.N.A.S. la relativa "Informazione" e l'Appaltatore debitamente informato dall'A.N.A.S. attiva la procedura finalizzata alla risoluzione del subcontratto e alla immediata estromissione del soggetto di che trattasi.

Art. 2

 L'Appaltatore assume, altresi, l'obbligo di comunicare - anche su supporto informatico - ad A.N.A.S. ogni modifica dei dati trasmessi a norma del precedente art. 1, comma 4.

Art. 3

1. L'A.N.A.S. si impegna a costituire, sulla base dei documenti forniti dall'Appaltatore e degli altri dati da quest'ultimo comunicati, una Banca









Dati relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori.

Art. 4

- 1. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora a seguito di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'A.N.A.S. non autorizzerà l'esecuzione del contratto di subappalto.
- 2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 ovvero quando, ai sensi della stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle "Informazioni" della Prefettura e, nelle more dell'autorizzazione dell'A.N.A.S., l'Appaltatore potrà attivare il subcontratto, previa segnalazione diretta, sia all'A.N.A.S. che al Direttore dei Lavori, da far pervenire almeno sette giorni prima dell'attivazione stessa. In caso di esito "positivo" delle "Informazioni", l'Appaltatore su comunicazione dell'A.N.A.S. provvede, senza ritardo, a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale e la conseguente estromissione della società o impresa, cui le "Informazioni" si riferiscono.
- 3. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, l'Appaltatore resta impegnato a inserire nei suoi subcontratti, e a far inserire in quelli del suo subappaltatore, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "Informazioni antimafia" si concludano con esito "positivo", il subcontratto è risolto di diritto.

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le "Informazioni" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (c.d. "Informazioni atipiche") producono i medesimi effetti interdettivi previsti dal comma 2

ly

The

POLIGRAFICO E ZECCA DELLO BTATO . S.



dello stesso art. 10, impegnando l'A.N.A.S. a revocare l'autorizzazione al subappalto esercitato ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.p.R. 252/1998.

- 2. La comunicazione di dette "Informazioni" da parte della competente Prefettura all'A.N.A.S. deve recare l'indicazione che è fatta ai fini del presente articolo del presente protocollo.
- 3. L'Appaltatore resta, in ogni caso, impegnato e legittimato all'attivazione immediata della risoluzione del contratto ed alla conseguente estromissione della società o impresa cui le "Informazioni" si riferiscono.

Art. 6

- 1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze, costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le "Informazioni", abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura - U.T.G. - competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le "Informazioni" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

Capo II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 7

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, l'Appaltatore resta impegnato a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento dei subappalti



subaffidamenti in genere e di ogni richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente: il medesimo impegno deve essere assunto dal subappaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza negli affidamenti di servizi e di forniture di propria competenza.

- 2. Mentre l'A.N.A.S. dovrà valutare l'inosservanza di detto obbligo ai fini della revoca dell'autorizzazione al subappalto, l'assolvimento di quanto previsto al precedente comma 1 non esime l'Appaltatore dalla presentazione di autonoma denuncia all'Autorità di Polizia indicata dalla Prefettura.
- 3. Ai fini del comma 1, l'Appaltatore resta impegnato ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso disposizioni dirette al proprio personale e ai propri subappaltatori, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 8

1. L'osservanza dell' art. 7, nonché dei divieti di stipula di cui alle disposizioni del presente Protocollo, salvi i casi di errore scusabile, ha ad ogni effetto carattere essenziale per il corretto adempimento del contratto di appalto.

Art. 9

1. L'A.N.A.S. provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura.

Art. 10

1. Qualora la violazione presenti indubbie caratteristiche di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori" o di "grave inadempienza contrattuale" l'A.N.A.S.



Me.

M



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, lett. p, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi imposti in ottemperanza del presente Protocollo.

2. L'A.N.A.S. si impegna altresì ad effettuare analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi comunque coinvolti nell'esecuzione dell'appalto nonché degli eventuali accertamenti "non negativi" effettuati ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 a carico degli stessi.

Art. 11

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, anche nella forma delle "Informazioni atipiche", si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni, di cui alle premesse, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Appaltatore resta impegnato ad esercitare il diritto di risoluzione del contratto avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 11 del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

Art. 12

1. Ai sensi della legge n.3/2003 nonché della delibera CIPE 24/2004, l'appaltatore si impegna ad apporre il CUP del progetto, come comunicato formalmente da ANAS, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo stesso CUP del progetto sia apposto su tutte le fatture dei subappaltatori, dei fornitori e dei subfornitori.

Manney

Wa"

M



2. L'A.N.A.S. si impegna a riportare detto CUP sui documenti, amministrativi e contabili – ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento - relativi al progetto stesso.

Art. 13

1. L'intervento oggetto del presente Protocollo è compreso tra gli obiettivi indicati dalla delibera CIPE n. 21/2004 e, pertanto, verrà a beneficiare delle misure attivate per le esigenze di sicurezza e di contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale nelle Grandi Opere, comprese quelle destinate all'accelerazione delle procedure amministrative.

Art. 14

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sottoscritto a Roma il 21 febbraio 2007

IL PREFETTO di REGGIO CALABRIA

L'A.N.A.S. S.p.A. – Il Direttore Centrale Grandi Infrastrutture del Mezzogiorno

LA SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. - Il Direttore

Tecnico Odis M.

1° PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE – (LEGGE N. 443/2001) CORRIDOIO JONICO "TARANTO-SIBARI-REGGIO CALABRIA" MEGALOTTO 2 E MEGALOTTO 5 (2° LOTTO)

IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

VISTI, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione":

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP):

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

- Il comma 128, che rifinanzia il FAS;
- il comma 130, che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge n. 289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa

essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

- i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
- il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, alla voce "Sistemi stradali ed autostradali", il "Corridoio jonico Taranto – Sibari – Reggio Calabria " per un costo complessivo di 3.098,74 Meuro ed una disponibilità di 243,768 Meuro;

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 9 maggio 2003, n. 17 (G.U. n. 155/2003) con la quale questo Comitato ha ripartito, per il triennio 2003-2005, i fondi per interventi nelle aree sottoutilizzate derivanti dal rifinanziamento della legge 208/1998;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (G.U. n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191), riservando, al punto F.2.1 della "tabella impieghi", 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche e, al successivo punto F.2.2, 288 Meuro alla "sicurezza", di cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (G.U. n. 275/2004), con la quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 – al netto di 23 Meuro destinati alla premialità – ed ulteriori 200 Meuro, posti a

disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento dell'art. 13 della legge n. 166/2002, destinando detti importi al finanziamento – secondo l'ordine di graduatoria – degli interventi inclusi nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato stesso con delibere adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che definiscano – tra l'altro – il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonché tempi e modalità di erogazioni;

VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi di potenziale attivazione nel triennio di riferimento, tra i quali figura il "Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria";

VISTE le note del 14 ottobre 2004, n. 579, e 19 ottobre, n. 597, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso – rispettivamente – la relazione istruttoria relativa al progetto definitivo delle opere "SS 106 Jonica – Costruzione della variante all'abitato di Palizzi – 2° lotto (dal Km 49+485 al Km 51+750) del 5° megalotto" e analoga relazione concernente il progetto definitivo dell'intervento "lavori di costruzione della SS 106 Jonica – cat. B – dallo svincolo di Squillace (Km 178+350,00) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500,00) e lavori di prolungamento della SS 280 'dei due mari' dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto – Sansinato Megalotto 2", proponendo, per entrambi i suddetti interventi, solo il finanziamento a carico del FAS;

VISTA la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

CONSIDERATO che, per entrambi i suddetti interventi, questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che le opere sono comprese, nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Calabria, sottoscritta il 16 maggio 2002, nell'ambito dei "Corridoi autostradali e stradali";

CONSIDERATO che il "megalotto 2 del corridoio jonico Taranto – Sibari – Reggio Calabria" e il "megalotto 5, lotto 2, variante all'abitato di Palizzi" sono inclusi, rispettivamente, al n. 1 e al n. 8 della graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;

CONSIDERATO che al megalotto n. 2 è stato assegnato il CUP F91BO4000250001 e all'altro intervento considerato il CUP F91BO4000260001:

RITENUTO che la data per la cantierizzazione dell'opera – indicata nella relazione sulla ricognizione degli interventi suscettibili di accelerazione effettuata dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze (UVER), con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – debba essere aggiornata in relazione ai tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che, per il "profilo della spesa" prevista per gli anni 2004-2005, sia opportuno far riferimento al dato cumulato riportato nel citato allegato;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

1. per quanto concerne entrambe le opere

- che la SS 106 si sviluppa lungo la fascia litorale jonica, con un percorso di circa 490 Km, e rappresenta non soltanto il collegamento diretto tra Reggio Calabria e Taranto, ma anche una dorsale strategica della viabilità dell'Italia meridionale, dato che, dal punto di vista funzionale, si caratterizza sia come asse stradale di penetrazione a servizio delle aree interne, oggi difficilmente accessibili, sia come itinerario preferenziale di collegamento di tutta la fascia litorale jonica;
- che l'intera infrastruttura è articolata in 9 megalotti a diverso stadio progettuale, nonché in una tangenziale di collegamento, nel completamento di un raccordo, in 2 varianti e in n. 2 lotti in fase di realizzazione;
- che gli interventi previsti comportano la classificazione della strada nella categoria B (Strada Extraurbana Principale) con una velocità di percorrenza di progetto compresa tra 70 e 120 Km/h;
- che gli interventi all'esame interessano il territorio della regione Calabria;
- che i relativi progetti definitivi sono dotati di decreto di compatibilità ambientale (VIA) e sono stati sottoposti con esito positivo a Conferenze di

- servizi, anche ai fini della localizzazione urbanistica, secondo le procedure ordinarie:
- che è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione dei progetti stessi e di dichiarazione di pubblica utilità, mediante pubblicazione su giornali quotidiani ed affissioni agli albi dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
- che il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio con provvedimenti autorizzativi finali n. 171 del 19 febbraio 2004 e n. 387 del 27 maggio 2004, pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2004, n. 52, e 12 giugno 2004, n. 136;
- che l'ANAS S.p.A. è il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002:
- che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 21 aprile 2004, ha approvato con delibere nn. 28 e 30 – rispettivamente – il progetto definitivo del 2° lotto del megalotto 5 per un importo complessivo di 135 Meuro e il progetto definitivo del megalotto 2 per un importo complessivo di 740 Meuro;
- che il costo degli interventi è stato definito in rapporto ai prezzi unitari dell'ANAS, relativi al Compartimento per la viabilità di Catanzaro per l'anno 2002;
- che le opere non presentano un "ritorno economico potenziale" ritraibile dalla gestione ai sensi dell'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003, non essendo prevista sulla tratta alcuna forma di pedaggiamento.

2. per quanto concerne il megalotto 2

- sotto l'aspetto tecnico procedurale
 - che il progetto definitivo si riferisce ai lavori di costruzione della SS 106 jonica dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500) e ai lavori di prolungamento della SS 280, detta "dei due mari", dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto;
 - che la SS 280, attualmente a due corsie per senso di marcia, ha inizio a Sant'Eufemia Lamezia, con innesto sulla SS 18 nei pressi dell'aeroporto di Lamezia Terme, e termina a Catanzaro in località Santa Maria, innestandosi sulla SS 19 quater, e concorre – con la SS 106 – a rafforzare l'ossatura portante della rete di grande viabilità della provincia di Cosenza, in particolare assicurando i collegamenti Est-Ovest e raccordando così il versante jonico con la costiera tirrenica;
 - che l'intervento interessa la SS 106 per una tratta di circa km 17, 2 e include una bretella di collegamento di circa 1,7 km tra lo svincolo di Squillace e l'attuale arteria, mentre il prolungamento della SS 280 si sviluppa per circa 5,22 km e, secondo il relativo progetto, è realizzato anche mediante la costruzione di un tratto ex novo di viabilità complanare di circa 2 Km, che ha inizio dallo svincolo di Germaneto e termina allo svincolo per l'Università;

• che l'intero intervento prevede 7 svincoli a livelli sfalsati (di cui 6 sulla SS 106), 15 viadotti e 11 gallerie;

sotto l'aspetto attuativo

- che la modalità individuata per l'affidamento delle attività è il ricorso a contraente generale e che, in data 24 maggio 2004, è stato emanato il bando di gara con la clausola di salvaguardia relativa al completamento del finanziamento;
- che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 1.670 consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attività:

sotto l'aspetto finanziario

- che il costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento è di 740 Meuro, di cui 552,823 per i lavori a base d'appalto (comprensivi di 32,141 Meuro per oneri per la sicurezza e di 17,142 Meuro per spese tecniche a carico del contraente generale, comprendenti progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione, nonché attività tecniche per acquisizione aree ed allacci ai pubblici esercizi); mentre l'importo per le somme a disposizione ammonta a 187,177 Meuro;
- che l'opera dispone di un finanziamento di 652 Meuro, così costituito:
 - 112 Meuro a valere sul Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 PON Trasporti;
 - 28 Meuro a carico del POR Calabria:
 - 350 Meuro a valere sul Piano straordinario ANAS 2003:
 - 162 Meuro a valere sui fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi della delibera n. 17/2003;
- che viene proposto di assegnare il restante importo di 88 Meuro, necessario per completare il finanziamento del progetto in esame, a carico dei fondi FAS destinati all'accelerazione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle opere strategiche;
- 3. <u>per quanto concerne la SS 106 variante all'abitato di Palizzi (2° lotto del</u> megalotto 5)

sotto l'aspetto tecnico-procedurale

- che il progetto definitivo concerne la variante alla SS 106 Jonica (2° lotto del megalotto 5 – dal Km 49+485 al Km 51+750), nel tratto che va da Bova Marina a Palizzi, e più specificatamente riguarda il 2° lotto del collegamento fra lo svincolo di Bova Marina Sud in località Torrevarata e lo svincolo di Palizzi Marina ad Est del paese in località Stavro;
- che il progetto all'esame rappresenta un'integrazione del progetto definitivo redatto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto sulle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e quindi non rientra nel campo di applicabilità dello stesso e che tuttavia si è tenuto conto, ove possibile, delle nuove regole, mentre, nei casi in cui ciò non è stato possibile,

- sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione;
- che l'intervento presenta una doppia caratteristica, configurandosi quale intervento in "nuova sede in variante" all'attuale SS 106, in quanto permette di aggirare l'abitato di Palazzi, e ponendosi anche quale intervento di "completamento", poiché si riallaccia al 1° lotto già costruito, ma non ancora completamente in esercizio;
- che la lunghezza dell'intervento per la carreggiata Nord è di 3.785 m, per quella Sud di 3.778 m e che l'intervento stesso comprende anche 1 svincolo, 2 viadotti e 4 gallerie;
- che lo svincolo previsto nella fase finale ha comunque carattere provvisorio e sarà completato, in modo da assicurare piena funzionalità al lotto, in sede di progettazione e realizzazione del lotto successivo;

sotto l'aspetto attuativo

- che la modalità prevista per l'affidamento delle attività è l'appalto integrato, a mezzo licitazione privata a termini abbreviati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con procedura d'urgenza in considerazione del carattere di priorità dell'intervento inserito nel 1° Programma delle opere strategiche;
- che è stato già pubblicato, in data 25 maggio 2004, il bando di gara, che riporta apposita "clausola di salvaguardia"; e che si prevede l'aggiudicazione avvenga in tempi brevi;
- che il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori è fissato in 1.305 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attività;

sotto l'aspetto finanziario

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 134
 Meuro, di cui 98,213 Meuro per lavori a base d'asta (comprensivi di 6,248
 Meuro per oneri per la sicurezza e 1,060 Meuro per spese di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso), e 35,787 Meuro per somme a disposizione;

DELIBERA

- 1. Assegnazione contributo per il megalotto 2
- 1.1 Per la realizzazione dei lavori di costruzione della "SS 106 jonica dallo svincolo di Squillace (Km 178+350,00) allo svincolo di Simeri Crichi (Km 191+500,00) e per i lavori di prolungamento della SS 280, detta "dei due mari", dallo svincolo di Sansinato allo svincolo di Germaneto Megalotto 2" viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 88,00 Meuro a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate relative al 2007.
- 1.2 Il contributo definitivo verrà determinato, entro l'importo massimo indicato al punto 1.1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione all'esito della gara per l'affidamento delle attività previste. Al tal fine il soggetto

aggiudicatore provvederà a trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il nuovo quadro economico: i ribassi d'asta vengono attribuiti alle diverse fonti di copertura in misura percentualmente corrispondente alle quote di concorso al finanziamento dell'opera.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a comunicare a questo Comitato l'entità del contributo come sopra quantificato.

Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS e, più in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della delibera n. 21/2004, unitamente alle ulteriori risorse che provengano dalla riallocazione di cui all'art. 60 della legge n. 350/2003, verranno destinate da questo Comitato al finanziamento di altri interventi inclusi nel citato elenco A, con le modalità indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera.

1.3 La consegna delle attività al contraente generale, che risulti aggiudicatario in base alla gara di cui alla "presa d'atto", dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.

- 1.4 Il contributo di cui al precedente punto 1.2. sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa, con le seguenti modalità:
 - l'80% verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuto utilizzo dell'80% delle altre risorse indicate per la copertura finanziaria del costo dell'opera;
 - il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del 95% della quota cui all'alinea precedente, nonché l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.
- 2. Assegnazione contributi per il 2° lotto del megalotto 5
- 2.1 Per la realizzazione dei lavori relativi alla "SS 106 Jonica costruzione della variante all'abitato di Palizzi 2° lotto del megalotto 5 dal Km 49+485 al Km 51+750", viene assegnato all'ANAS un contributo massimo di 134,00 Meuro a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:
 - 55,00 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2005;
 - 45,00 Meuro a valere sulle disponibilità relative al 2006;
 - 34,00 Meuro sulle disponibilità relative al 2007.
- 2.2 La determinazione del contributo definitivo e la destinazione delle economie avverrà con le modalità indicate al punto 1.2.
- 2.3 La consegna delle attività al soggetto che risulti aggiudicatario in base alla gara di cui alla "presa d'atto" dovrà essere effettuata entro lo stesso termine di cui al punto 1.3.

Decorso tale termine l'intervento si intende definanziato.

2.4 Il contributo di cui al precedente punto 2.2 sarà corrisposto al soggetto aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilità di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalità:

- la quota di 55 Meuro, imputata alle disponibilità FAS relative al 2005, verrà corrisposta in unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore;
- il 50% della quota di 45 Meuro, imputata sulle disponibilità FAS relative al 2006, verrà corrisposta a richiesta del soggetto aggiudicatore e previa trasmissione di dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo dell'80% della quota di cui all'alinea precedente, mentre il residuo 50% verrà erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP dell'avvenuto utilizzo dell'80% di quanto erogato con le precedenti due rate;
- l'80% della quota relativa al 2007 verrà erogata su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP dell'avvenuto utilizzo dell'80% di quanto erogato con le precedenti tre rate;
- il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuto utilizzo del 95% di quanto sino allora erogato, nonché l'ultimazione dei lavori, ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.
- 3. Clausole finali
- 3.1 Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata verrà stipulato, con riferimento al megalotto 2, apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e tenendo conto delle eventuali, ulteriori indicazioni che provengano dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso.
 - Per il 2° lotto del megalotto 5 il soggetto aggiudicatore, nel contratto di appalto o in addendum al contratto stesso, prevederà analoghe misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia in relazione alle linee-guida varate dal predetto Comitato nella citata delibera del 27 ottobre 2004 e sintetizzate nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.
- 3.2 Eventuali ritardi e criticità nella realizzazione delle opere saranno evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle informazioni fornite dalla menzionata struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al Comitato tecnico per l'accelerazione istituito all'art. 2 della delibera n. 21/2004.
- 3.3 Il CUP assegnato al progetto, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 20 dicembre 2004

IL SEGRETARIO DEL CIPE Mario BALDASSARRI IL PRESIDENTE DELEGATO Domenico SINISCALCO

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, Comune e contraente generale.

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

- necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del contraente generale, il quale si fa garante verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipano all'esecuzione dell'opera: ciò nella convinzione che il contraente generale, nuova figura ispirata a criteri di forte managerialità, debba essere parte attiva anche del processo di verifica antimafia;
- necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);
- necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i subcontratti e i subaffidamenti a valle dell'aggiudicazione principale a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;
- necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e contraente generale
 d'intesa tra loro – definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al

valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie o subappaltatrici, previste dall'art. 18 della legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

- necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;
- necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria;
- necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

Contenuti della clausola antimafia indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto il contratto di appalto dei lavori di cui al progetto defintivo approvato con la presente delibera o addendum al contratto stesso dovrà contenere apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

- 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
- 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

- 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
- 3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 - a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
 - b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.